

TITOLO I

Principi generali

Articolo 1 – Principi direttivi e finalità

1. L' "Istituto Superiore di Studi Musicali - Conservatorio di Musica Giorgio Federico Ghedini di Cuneo", con sede in Cuneo, di seguito denominato "Istituto", è un'istituzione pubblica di alta cultura cui l'articolo 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, ai sensi della Legge 21 dicembre 1999 n. 508. E' dotato di personalità giuridica, nonché di autonomia didattica, artistica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi.
2. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'Istituto ha piena capacità di diritto pubblico e privato.
3. Sua finalità primaria è la promozione, in ambito musicale, della cultura, della ricerca, delle professionalità di grado superiore, dell'educazione e della formazione della persona con il contributo, nelle rispettive responsabilità, di tutte le sue componenti, docenti, personale non docente e studenti. Esso cura, nel libero confronto delle idee, lo sviluppo, l'elaborazione e la trasmissione delle conoscenze e concorre allo sviluppo culturale, musicale, artistico e scientifico della nazione e della comunità internazionale.
4. Sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico-musicale, l'Istituto svolge correlate attività di produzione in tale settore, ne promuove e ne favorisce lo svolgimento, collegando ad esse i vari percorsi formativi.
5. L'Istituto provvede alla formazione culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale, garantendo la piena applicazione delle norme per il diritto allo studio ed organizzando i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico.
6. L'Istituto adegua a tali principi il proprio ordinamento e le proprie strutture, perseguendo in conformità ad essi le proprie finalità e ad essi attenendosi nei confronti sia degli organi e delle strutture interne, sia delle diverse componenti e dei singoli che ne fanno parte.
7. L'Istituto si articola in strutture amministrative, didattiche, artistiche, di ricerca e di servizio, così come sono definite nel presente Statuto. Esse sono organizzate in modo da favorire il raggiungimento delle finalità istituzionali cui sono ordinate. In relazione ai loro compiti istituzionali l'Istituto assicura loro l'autonomia, secondo le norme del presente Statuto.
8. L'Istituto prevede forme di programmazione, coordinamento e valutazione delle proprie attività, di pubblicità, di controllo e di legittimità dei propri atti.
9. L'Istituto considera fra le proprie finalità primarie lo sviluppo musicale e culturale del territorio anche attraverso politiche di decentramento delle proprie attività didattiche e artistiche, in conformità ai regolamenti governativi di cui all'art. 2, comma 7, della Legge 21 dicembre 1999 n. 508.
10. In relazione anche ad una più ampia visione di integrazione culturale europea, l'Istituto può organizzare collaborazioni, convenzioni e scambi nelle aree didattiche, di ricerca e di produzione artistica o più genericamente attività finalizzate alla reciproca collaborazione e conoscenza, e interscambi culturali con i paesi comunitari ed extracomunitari.
11. L'Istituto è responsabile della conservazione, della gestione e della valorizzazione del patrimonio costituito dalla propria Biblioteca, strumento strettamente correlato con l'attività didattica, artistica di ricerca e di produzione dell'Istituto, e, parimenti, struttura di servizio per il territorio e la comunità nazionale e internazionale degli studiosi.

Articolo 2 – Libertà di ricerca

1. L'Istituto afferma il ruolo essenziale della ricerca in campo artistico, musicale, scientifico e tecnologico per l'avanzamento delle conoscenze e per il conseguimento di obiettivi di rilevante interesse artistico, musicale, scientifico, culturale, economico e sociale. A tal fine sviluppa programmi di ricerca correlati con i propri fini istituzionali anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nazionali ed esteri. Favorisce la ricerca autonomamente proposta dai singoli professori e ne promuove lo svolgimento.
2. L'Istituto assicura ai propri professori piena libertà ed autonomia nell'organizzazione della ricerca. Esso favorisce l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle infrastrutture, degli strumenti e degli apparati tecnici secondo le norme di legge e le disposizioni regolamentari interne.
3. L'Istituto destina annualmente, nella misura consentita dalle risorse a disposizione nel proprio bilancio, anche grazie ad apporti esterni, una quota dei finanziamenti allo svolgimento ed al potenziamento della ricerca in campo didattico, artistico-musicale e scientifico. La relativa ripartizione avviene nel rispetto del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

Articolo 3 - Libertà e finalità dell'insegnamento

1. L'Istituto garantisce, nel rispetto delle proprie linee programmatiche, la libertà di insegnamento dei singoli docenti cui compete di assicurare, nel rispettivo ambito, l'organizzazione e l'andamento dell'attività didattica.
2. La libertà di insegnamento garantisce i singoli docenti da ogni forma di condizionamento nella scelta dei contenuti della propria attività didattica, salvo i limiti derivanti dalla coerenza dei percorsi didattici stabiliti dagli appositi regolamenti.

3. L'Istituto provvede, a tutti livelli dell'alta formazione artistico-musicale, alla preparazione ed alla specializzazione delle diverse figure professionali, artistiche, musicali e scientifiche che sono previste negli ordinamenti didattici tempo per tempo vigenti.
4. L'Istituto garantisce il raggiungimento di tale obiettivo attraverso l'attività didattica e lo sviluppo di apposite attività di servizio, anche in collaborazione con altri enti, attuando opportune forme di programmazione, coordinamento e valutazione.
5. In particolare l'Istituto assicura la qualità e l'efficacia della propria attività di formazione garantendo una stretta connessione tra attività di ricerca, insegnamento e produzione artistica e favorendo ogni forma opportuna di informazione, di orientamento, di appoggio alla didattica e di sostegno agli studenti.
6. L'Istituto garantisce la formazione dei giovani talenti precoci attraverso appositi percorsi formativi e specifiche norme.
7. L'Istituto assume le opportune iniziative, anche in collaborazione con altri enti, al fine di orientare e favorire l'inserimento nel mondo del lavoro dei propri diplomati. L'Istituto può altresì esercitare attività culturali e formative destinate a soggetti esterni, purché coerenti con le sue finalità e di conseguente livello.
8. I professori sono tenuti all'osservanza dei doveri accademici e di quanto disposto dagli organi collegiali in materia di coordinamento della didattica al fine di realizzare il diritto all'apprendimento degli studenti ed il regolare funzionamento delle attività.

Articolo 4 - Accordi di collaborazione

1. L'Istituto, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, allo scopo di utilizzare e promuovere ogni forma opportuna e legittima di cooperazione in campo artistico, scientifico e didattico, può concludere accordi con le amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e privati anche stranieri o sovranazionali. Tali accordi si possono concretare nella partecipazione a consorzi, nella stipula di contratti e convenzioni e in ogni altra forma compatibile con la natura e le funzioni dell'Istituto.
2. L'Istituto si prefigge altresì il fine di sviluppare, nell'ambito del territorio di riferimento e delle sue proiezioni transfrontaliere, relazioni con altre Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e con le strutture universitarie. Tali relazioni si possono estrinsecare anche nella costituzione dei Politecnici delle Arti sulla base dei principi contenuti nel regolamento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge 21 dicembre 1999 n. 508.
3. Nei settori di sua competenza e nel rispetto dei propri compiti istituzionali, l'Istituto può svolgere prestazioni per conto terzi. Queste iniziative, che sottolineano il contributo dell'Istituto al progresso sociale, culturale ed economico, come ogni altra attività di ricerca e di produzione artistica, si conformano alle finalità istituzionali, che pongono in primo piano il rispetto della persona umana e la sua formazione.
4. L'Istituto promuove la costituzione, da parte di terzi, di enti, fondazioni e associazioni, che abbiano come finalità il sostegno delle sue attività istituzionali, con particolare riguardo all'incremento dei finanziamenti da destinare alla ricerca e alla produzione in campo artistico, allo sviluppo di settori di alta specializzazione, all'incentivazione della formazione di giovani artisti e al funzionamento di specifiche strutture e servizi.

Articolo 5 – Patrimonio e proventi

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito:
 - a. dalla dotazione di beni ed altre utilità proprie;
 - b. dalle riserve e fondi costituiti ed alimentati per obbligo di legge o per autonoma destinazione;
 - c. dai contributi, conferimenti, lasciti ed altre liberalità che eventualmente possano pervenire all'Istituto a qualsiasi titolo, nonché per assegnazione da parte dello Stato o di altri Enti pubblici o privati, esplicitamente destinati all'accrescimento del patrimonio per volontà del dante causa.
2. Le fonti di finanziamento dell'Istituto sono costituite da trasferimenti sia da parte dello Stato sia da parte dell'Unione Europea, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate proprie.
3. Le entrate proprie sono costituite da contributi e quote di iscrizione, da donazioni e lasciti, da proventi conseguenti a prestazioni e da redditi patrimoniali. A tal fine l'Istituto può svolgere attività commerciale non prevalente in relazione ai propri fini istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4. Le tariffe ed i corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati sulla base di criteri generali stabiliti e aggiornati periodicamente dal Consiglio di amministrazione in modo da assicurare la copertura, anche parziale, dei costi sostenuti.
5. Per le spese di investimento l'Istituto può ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente, a mutui ed altre operazioni passive ovvero a forme di locazione anche finanziaria, in modo da garantire le condizioni di equilibrio di bilancio.
6. Il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, di cui all'articolo 13, disciplina, tra l'altro, le modalità di amministrazione del patrimonio di gestione finanziaria e di rendicontazione.

Articolo 6 – Principi organizzativi e di amministrazione

1. L'Istituto si organizza secondo criteri di autonomia, efficienza, responsabilità, trasparenza e semplificazione delle procedure.
2. L'Istituto garantisce la pubblicità degli atti e il diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le disposizioni di legge e con le modalità definite dalla apposita regolamentazione.

3. L'Istituto, in sede regolamentare, può riconoscere alle proprie strutture autonomia amministrativa, finanziaria e contabile, secondo la normativa vigente ed in particolare nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti nel regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4. L'Istituto riconosce nell'informazione una delle condizioni essenziali per assicurare la partecipazione degli studenti, dei professori e del personale non docente alla vita dell'Istituzione. Provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti anche di carattere informatico, alla diffusione ed informazione su tutto ciò che riguarda l'attività e il funzionamento dell'Istituto, comprese le sue relazioni esterne, nei tempi e modi fissati dal Regolamento generale d'Istituto.
5. L'Istituto promuove adeguate forme di aggiornamento professionale del proprio personale e ne valorizza le competenze.
6. L'Istituto assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità.

Articolo 7 – Diritto allo studio

1. L'Istituto provvede alla formazione musicale e culturale degli studenti e ne cura la preparazione professionale garantendo la piena applicazione del diritto allo studio. A tal fine organizza i propri servizi didattici, di sostegno e di orientamento in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio accademico. In particolare agli studenti dell'Istituto si applicano, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 21 dicembre 1999, n.508, le disposizioni di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n.390 recante "Norme sul diritto agli studi universitari", e successive modificazioni.
2. L'Istituto provvede ad attivare, nei limiti delle proprie disponibilità organizzative ed economiche, le opportune forme di sostegno ed incentivazione a favore degli studenti per migliorarne la condizione, la formazione culturale e l'inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 8 – Libertà di associazione e di riunione

1. L'Istituto riconosce e sostiene la libertà di associazione delle proprie componenti interne, con finalità culturali, ricreative e di mutualità.
2. L'Istituto garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita dell'Istituto, secondo le modalità fissate nel Regolamento generale di Istituto o previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Principi di comportamento

1. Il personale docente, non docente e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere, nell'ambito delle rispettive responsabilità, al raggiungimento dei fini propri dell'Istituto. Il presente Statuto determina le modalità della loro partecipazione, tenuto conto delle funzioni, ai vari organi di governo.
2. Il personale dell'Istituto e gli studenti sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e dei diversi regolamenti degli organi collegiali e ad assumere all'interno degli spazi dell'Istituto comportamenti consoni con la natura e le funzioni dell'istituzione.
3. Il personale dell'Istituto è tenuto all'obbligo di fedeltà e di comportamenti non in contrasto con le finalità istituzionali dell'Istituto. Esso assicura, inoltre, la collaborazione alle iniziative ed attività promosse dall'Istituto, nonché la partecipazione agli organi collegiali, alle commissioni e ai comitati previsti dal presente Statuto o istituiti dal Direttore o previsti dai Regolamenti di cui ai successivi articoli o dalla normativa vigente.

TITOLO II

Autonomia statutaria e regolamentare

Articolo 10 – Statuto

1. Il presente Statuto è adottato ai sensi della Legge 21 dicembre 1999, n.508 e del successivo D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.
2. Lo Statuto è emanato con decreto del Presidente ed entra in vigore il giorno successivo la sua affissione all'albo dell'Istituto. Il decreto presidenziale può indicare ulteriori forme di pubblicità.
3. Per quanto non specificato nel presente Statuto e nei regolamenti in esso previsti, rimangono applicabili le norme legislative vigenti inerenti l'Alta Formazione Artistica e Musicale.

Articolo 11 – Regolamento generale di Istituto

1. Il Regolamento generale di Istituto contiene, salvo quanto specificamente riservato ai Regolamenti di cui ai successivi articoli 13, 14 e 17, le norme di attuazione di quanto stabilito nel presente Statuto e ogni altra disposizione necessaria all'assetto funzionale dell'Istituto.
2. Il Regolamento è emanato con decreto del Presidente previa delibera, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio accademico.

Articolo 12 – Revisioni dello Statuto e del Regolamento generale di Istituto

1. Possono avanzare proposte di revisione dello Statuto e del Regolamento generale di Istituto il Presidente, il Direttore, il Consiglio accademico, il Consiglio di amministrazione, la Consulta degli studenti, il Collegio dei professori.
2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, ed emanate con decreto del Presidente previa approvazione del competente Ministero, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132. Esso entra in vigore il giorno successivo la sua affissione all'albo dell'Istituto. Il decreto presidenziale può indicare ulteriori forme di pubblicità.
3. Le modifiche del Regolamento generale di Istituto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

Articolo 13 – Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità

1. La gestione amministrativa, finanziaria e contabile è disciplinata dal Regolamento dell'Istituto di amministrazione, finanza e contabilità. Tale Regolamento è deliberato, sentito il parere del Consiglio accademico, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di amministrazione, e trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e della presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica. Esso è emanato con decreto del Presidente.
2. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Articolo 14 – Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico dell'Istituto disciplina l'ordinamento degli studi in base ai quali l'Istituto rilascia titoli con valore legale. Esso elenca altresì gli insegnamenti attivabili in relazione ai rispettivi ordinamenti e definisce le norme generali riguardanti i corsi e le attività formative istituzionali.
2. Il Regolamento didattico è deliberato, sentito il Collegio dei professori, la Consulta degli studenti ed il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio accademico, e trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e della presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica. Esso è emanato con decreto del Direttore.
3. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Articolo 15 – Regolamento per il tutorato

1. Il Regolamento istitutivo del tutorato ai sensi dell'articolo 13 della Legge 19 novembre 1990 n.341 è emanato con decreto del Direttore, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti, e costituisce appendice del Regolamento didattico. I servizi di tutorato saranno definiti nei rispettivi regolamenti.
2. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Articolo 16 – Regolamento della Biblioteca

1. Il Regolamento della Biblioteca detta le norme generali per la conservazione, l'incremento e l'utilizzazione del proprio patrimonio artistico, librario, audiovisivo e musicale nonché la disciplina per la sua organizzazione ed il suo funzionamento. Esso è emanato con decreto del Presidente, previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, il Collegio dei professori e la Consulta degli studenti.
2. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

Articolo 17 – Regolamenti di organizzazione degli uffici, delle strutture e dei servizi

1. I Regolamenti di organizzazione degli uffici, delle strutture e dei servizi, sono deliberati, sentito il Consiglio accademico, dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per l'approvazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e della presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica. Essi sono emanati con decreto del Presidente.
2. Le eventuali modifiche sono deliberate con le medesime procedure.

TITOLO III Organi dell'Istituto

Articolo 18 – Organi

1. Sono organi dell'Istituto:
 - a. il Presidente;
 - b. il Direttore;
 - c. il Consiglio di amministrazione;
 - d. il Consiglio accademico;
 - e. il Collegio dei revisori;
 - f. il Nucleo di valutazione;
 - g. il Collegio dei professori;
 - h. la Consulta degli studenti.
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei professori durano in carica tre anni e i rispettivi componenti possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

Articolo 19 – Presidente

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'Istituto, salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1.
2. Spetta in particolare al Presidente:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione nonché fissarne l'ordine del giorno;
 - b. emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
 - c. emanare i Regolamenti interni di sua competenza;
 - d. esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - e. svolgere azione di impulso dell'attività dell'Istituto e vigilare per quanto di propria competenza sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
 - f. rappresentare l'Istituto di fronte ai terzi ed in giudizio, fatto salvo quanto previsto dall'art.20, comma 1.
3. Il Presidente è nominato dal Ministro sulla base di una designazione effettuata dal Consiglio accademico entro una lista di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dallo stesso Ministro, tenuto conto della disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 18.
4. Il Consiglio accademico effettua la designazione entro il termine di trenta giorni decorso il quale il Ministro procede direttamente alla nomina prescindendo dalla designazione.
5. Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il Presidente, d'intesa con il Direttore, può prendere determinazioni di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo per le materie di esclusiva competenza dello stesso come indicate nell'articolo 21, comma 2, lettere a) b) e) d) f) g) h) k), sottoponendole alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.
6. Il Presidente può delegare di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza dell'Istituto a componenti del Consiglio di amministrazione e ai dipendenti.
7. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ovvero di vacanza della carica di Presidente, le funzioni sono assunte dal Consigliere di amministrazione non elettivo più anziano di nomina ovvero, in caso di contemporaneità di nomina, più anziano di età.

Articolo 20 – Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico ed artistico dell'Istituto e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione. Egli sovrintende e coordina il funzionamento delle strutture didattiche e di ricerca.
2. Spetta in particolare al Direttore:
 - a. convocare e presiedere il Consiglio accademico e sovrintendere all'esecuzione delle deliberazioni;
 - b. vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi didattici, di produzione e di ricerca dell'Istituto impartendo direttive – nell'ambito dei poteri consentitigli dalla Legge e dallo Statuto – per la corretta applicazione delle norme di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti autonomi, per l'efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi e per la determinazione delle relative responsabilità;
 - c. curare nelle materie di propria competenza l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - d. esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti secondo le normative vigenti;
 - e. emanare i decreti e gli atti di sua competenza;
 - f. esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. Il Direttore è eletto dai docenti dell'istituzione, nonché dagli accompagnatori al pianoforte, tra i docenti, anche di istituzioni omologhe, in possesso di particolari requisiti di comprovata professionalità stabiliti con il Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a) della legge. Il Regolamento generale di Istituto disciplina le modalità dell'elezione del Direttore. La sussistenza dei requisiti richiesti è accertata dal Consiglio accademico. La nomina del Direttore avviene con decreto del Ministro competente.
4. Nell'ipotesi di conferimento dell'incarico di Direttore ai sensi degli articoli 212, comma 3, 220, comma 5, 228, comma 7 e 241, comma 5, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.
5. Il Direttore può designare un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo, che lo sostituisce nelle funzioni in caso di sua assenza o impedimento, dandone comunicazione al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione.
6. Il Direttore può affidare ad altri professori di ruolo l'esercizio temporaneo di funzioni, salvo quanto previsto al comma 2, che comportino compiti anche di rappresentanza istituzionale ovvero siano finalizzate alla realizzazione di progetti specifici o allo svolgimento di attività definite, dandone comunicazione al Consiglio accademico ed al Consiglio di amministrazione.
7. Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Direttore, d'intesa con il decano dei docenti, di cui all'articolo 22, comma 8, può prendere determinazioni di competenza del Consiglio accademico, salvo per le materie di esclusiva competenza dello stesso come indicate nell'articolo 22, comma 2, lettere a) b) e) g) i) j) k) m), sottoponendole alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile.
8. Il Direttore nell'ambito degli indirizzi e programmi stabiliti dal Consiglio di amministrazione e dal Consiglio accademico, per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, può avvalersi dell'opera di collaboratori.
9. Al Direttore è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio dell'istituzione.
10. Il Direttore ha diritto, a richiesta, per il periodo del suo mandato, alla limitazione dell'attività didattica, ivi compreso l'esonero totale dagli obblighi didattici.

Articolo 21 – Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi ed i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative volte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'istituzione.
2. In particolare il Consiglio di amministrazione:
 - a. approva, tenuto conto del piano di indirizzo e della programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, il bilancio di previsione dell'Istituto e le sue variazioni; approva il conto consuntivo;
 - b. delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto ed i regolamenti di gestione ed organizzazione dell'Istituto; in particolare il Regolamento generale di Istituto, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità, il Regolamento della Biblioteca e i Regolamenti dell'organizzazione degli uffici, delle strutture e dei centri di servizio;
 - c. definisce, in attuazione del piano di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 2, lettera b), la programmazione della gestione economica dell'istituzione;
 - d. definisce, nei limiti della disponibilità di bilancio, e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale non docente;
 - e. vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, artistiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
 - f. delibera, coerentemente con i piani di sviluppo secondo le priorità indicate dal Consiglio accademico, sulla destinazione delle risorse per l'edilizia e sull'uso degli spazi;
 - g. determina, sentiti il Consiglio accademico e la Consulta degli studenti, la misura delle quote di iscrizione e dei contributi a carico degli studenti e stabilisce, su proposta del Consiglio accademico, sentita la Consulta degli studenti, la quota parte da destinare al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
 - h. delibera le eventuali trasformazioni del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Istituto, ivi compresa l'accettazione di lasciti e donazioni;
 - i. delibera sui provvedimenti da cui derivino entrate o oneri per il bilancio;
 - j. approva i contratti e le convenzioni di propria competenza;
 - k. delibera la partecipazione a società strumentali e a persone giuridiche di diritto pubblico o privato, per il perseguimento delle finalità dell'Istituto.
 - l. svolge le altre funzioni affidategli dalle norme in vigore, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La definizione dell'organico del personale di cui al comma 2, lettera d), è approvata dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica.
4. Il Consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente o ad altro componente determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità fissate dallo stesso.

5. Il Consiglio di amministrazione è costituito:
 - a. dal Presidente;
 - b. dal Direttore;
 - c. da un docente dell'istituzione, oltre al Direttore, designato dal Consiglio accademico;
 - d. da uno studente designato dalla Consulta degli studenti;
 - e. da un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
6. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
7. Il Consiglio di amministrazione è integrato di ulteriori componenti fino ad un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'Istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
8. I consiglieri di cui al comma 5, lettera e), e al comma 7, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
9. I membri non elettivi del Consiglio di amministrazione non possono essere dipendenti dell'Istituto.
10. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro competente. I componenti l'organo scaduto restano in carica per l'esercizio dell'ordinaria amministrazione sino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione.
11. Il Consiglio di amministrazione è convocato presso la sede dell'Istituto a iniziativa del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, di norma ogni mese o quando lo richiedono un terzo dei suoi componenti, con avviso da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o comunicazione telegrafica, telefax o posta elettronica ai componenti del Consiglio e al Presidente del Collegio dei revisori almeno cinque giorni prima della data stabilita. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata con un preavviso di almeno 24 ore.
12. Per la validità delle riunioni del Consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni, salvo diverse disposizioni del presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.
13. Le deliberazioni sono assunte con voto palese. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
14. Delle riunioni e delle deliberazioni viene redatto, a cura del Segretario, processo verbale sottoscritto dal segretario medesimo e da chi presiede la riunione.

Articolo 22 – Consiglio accademico

1. Nel quadro dell'autonomia dell'Istituto il Consiglio accademico definisce le linee di intervento e di sviluppo dell'Istituzione, programmandone le fasi e sovrintendendo al coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica.
2. In particolare, il Consiglio accademico:
 - a. provvede, entro i termini previsti dalla normativa vigente, alla designazione del Presidente entro una tema di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Ministro;
 - b. determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, artistiche, scientifiche e di ricerca, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
 - c. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera b);
 - d. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
 - e. delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 21 dicembre 1999, n.508, il Regolamento didattico ed il Regolamento degli studenti, sentito la Consulta degli studenti;
 - f. esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della Legge 21 dicembre 1999, n.508;
 - g. favorisce lo sviluppo delle attività artistiche, didattiche, di ricerca, scientifiche e di produzione artistica dell'Istituto e ne promuove il coordinamento; propone al Consiglio di amministrazione l'ammontare dei fondi da iscrivere in bilancio destinati alla ricerca;
 - h. propone al Consiglio di amministrazione la definizione dell'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca e, sentito il Collegio dei professori, ne propone, con periodicità almeno triennale, le eventuali variazioni in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche e di ricerca;
 - i. propone al Consiglio di amministrazione la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti destinata al potenziamento delle strutture e dei servizi didattici;
 - j. delibera i Regolamenti di propria competenza, previa acquisizione dei prescritti pareri, ed esercita i compiti di verifica, impulso e coordinamento previsti dallo Statuto;
 - k. assume, nell'ambito delle norme di legge in vigore, iniziative atte a garantire un equilibrato rapporto tra risorse disponibili e numero di studenti iscrivibili ai vari corsi e scuole;
 - l. esprime parere su questioni di competenza del Consiglio di amministrazione riguardante l'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
 - m. svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti; esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di amministrazione.

3. Sono componenti del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
 - a. sei docenti con requisiti di comprovata professionalità eletti da tutti i docenti in servizio. Possono essere eletti docenti con almeno quattro anni di anzianità di servizio con contratto a tempo indeterminato presso l'Istituto, o in altre Istituzioni omologhe, e che abbiano già fatto parte di organi elettivi ovvero che abbiano svolto incarichi inerenti la didattica, la ricerca e l'organizzazione dell'Istituto;
 - b. due studenti designati dalla Consulta degli studenti.
4. La nomina dei componenti del Consiglio accademico è disposta con decreto del Direttore.
5. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale di Istituto, possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
6. Il Consiglio accademico si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.
7. Per la validità delle riunioni del Consiglio accademico è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni, salvo diverse disposizioni del presente Statuto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.
8. In caso di assenza o impedimento del Direttore, o di chi lo sostituisce, ovvero in vacanza della carica di Direttore, le funzioni di Presidente del Consiglio accademico sono esercitate di diritto dal decano dei docenti componenti il Consiglio accademico, vale a dire dal docente con maggior anzianità di servizio presso l'Istituto ovvero a parità di anzianità di servizio, dal più anziano di età.
9. Il Consiglio accademico può istituire commissioni temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio.
10. D'intesa con il Consiglio di amministrazione, il Consiglio accademico può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi. Ai membri del Consiglio accademico sono trasmessi anche i verbali del Consiglio di amministrazione e viceversa.
11. Non è consentito, eccetto che per il Direttore, fare parte contemporaneamente del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.

Articolo 23 – Collegio dei revisori

1. Il Presidente costituisce con apposito provvedimento il Collegio dei revisori, composto da 3 componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze che lo presiede e due designati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
2. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.88.
3. Il Collegio vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.
4. Il Collegio espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.286 sulla gestione finanziaria e contabile dell'Istituto, accertandone la regolarità.
5. I componenti del Collegio possono assistere alle sedute del Consiglio d'amministrazione.
6. Al Collegio si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

Articolo 24 – Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
 - a. ha compiti di valutazione dei risultati dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
 - b. redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari, e acquisisce, con le modalità dallo stesso individuate per garantire la riservatezza, l'affidabilità e la regolarità delle informazioni e mantenerne l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. L'Istituto assicura al nucleo di valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

Articolo 25 - Collegio dei professori

1. Il Collegio dei professori è composto dal Direttore che lo presiede, da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione nonché dagli accompagnatori al pianoforte.

2. Svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico. In particolare:
 - a. formula proposte al Consiglio accademico relativamente all'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica;
 - b. esprime il proprio parere sulla definizione dell'organico del personale docente;
 - c. propone iniziative volte al miglioramento dell'offerta formativa;
 - d. propone iniziative volte all'aggiornamento del personale docente;
 - e. svolge le altre funzioni affidategli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. Le funzioni di Segretario Verbalizzante sono assunte da un docente di ruolo in servizio nell'Istituzione designato dal Collegio.

Articolo 26 – Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è composta da un numero di studenti eletti proporzionalmente al numero totale degli studenti iscritti, così come disposto dall'art. 12, comma 1 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132. Fanno parte inoltre della Consulta i due rappresentanti degli studenti designati nel Consiglio accademico.
2. Oltre ad esprimere i pareri previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti, la Consulta può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico ed al Consiglio d'amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti. Gli organi interessati sono tenuti a rispondere entro i termini definiti dal Regolamento generale dell'Istituto con adeguate motivazioni.
3. Il Consiglio d'amministrazione assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli studenti nelle forme stabilite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4. In sede di prima applicazione e, ove necessario, al fine di esercitare le funzioni consultive di cui all'articolo 14, comma 2, lett. a), b) e e) del D.P.R 28 febbraio 2003, n.132, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.

TITOLO IV

Strutture e attività didattiche e scientifiche

Articolo 27 – Attività didattiche

1. L'Istituto, all'esito degli studi, rilascia specifici diplomi accademici di primo e secondo livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico - musicale.
2. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della Legge 21 dicembre 1999, n.508, attiva corsi di formazione ai quali si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, fatta salva la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 6, del presente Statuto, nonché corsi di perfezionamento e specializzazione.
3. Fino alla data di entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, l'Istituto interviene nella formazione musicale di base attraverso l'attivazione di corsi ed attività formative, disciplinare in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla scuola secondaria di I e II grado, così come previsto nell'articolo 2, comma 8, lettera d) della Legge 21 dicembre 1999, n.508.

Articolo 28 – Strutture didattiche

1. Le attività didattiche fanno capo ad apposite strutture che raggruppano discipline fra loro attinenti e coerenti per tipologia e insegnamento. Tali strutture, dotate di appositi regolamenti e autonomia didattica, provvedono alla definizione, al controllo ed al coordinamento dell'intero processo formativo degli studenti.
2. Le attività di ricerca e produzione fanno capo ad apposite strutture, anche a carattere temporaneo, con specifica finalizzazione al conseguimento degli obiettivi prefissati. Tali strutture sono dotate di appositi regolamenti che ne definiscono gli ambiti e le relative capacità finanziarie.
3. Con l'emanazione dei Regolamenti didattici previsti dall'articolo 2, comma 7, lettera h) della Legge 21 dicembre 1999, n.508, vengono definite le strutture didattiche e degli organi necessari al loro funzionamento.
4. Nelle more di quanto previsto al comma precedente, con delibera del Consiglio accademico, sentiti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei professori, l'Istituto può attivare iniziative finalizzate a fornire agli studenti la più ampia didattica e strutturate in modo da favorire l'acquisizione di crediti valutabili nei futuri ordinamenti didattici.

Articolo 29 – Calendario accademico

1. L'anno accademico, di norma, ha inizio il primo novembre. Tutti i mandati elettivi e i termini per le immatricolazioni, le iscrizioni, i trasferimenti degli studenti e per il calendario accademico fanno riferimento a questa medesima data.
2. Il calendario viene emanato con decreto del Direttore sentiti il Consiglio accademico ed il Collegio dei professori.

TITOLO V

Organizzazione amministrativa e del personale

Articolo 30 – Organizzazione

1. L'organizzazione degli uffici cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto è definita da apposito Regolamento emanato dal Presidente, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.
2. Alle succitate strutture amministrative è preposto il Direttore amministrativo.

Articolo 31 – Direttore amministrativo

1. Il Direttore amministrativo è responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituto.
2. L'incarico di Direttore amministrativo ha durata massima triennale rinnovabile.
3. L'incarico è attribuito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore ad un dipendente dell'Istituto ovvero di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva. L'incarico può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie dell'Ente, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'articolo 19 del D.Lgs.n. 165 del 2001.
4. Il Direttore amministrativo sovrintende al funzionamento degli uffici e delle strutture amministrative e contabili dell'Istituto. Egli svolge un'attività generale di indirizzo, di coordinamento e di controllo nei confronti del personale non docente, in applicazione dei piani e degli obiettivi definiti dagli organi di governo dell'Istituto.
5. Competono al Direttore amministrativo:
 - a. la determinazione, in esecuzione di quanto disposto dai Regolamenti dell'Istituto, dei criteri generali di organizzazione degli uffici;
 - b. la predisposizione, secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento dell'Istituto per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, del documento di bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo;
 - c. il coordinamento e la verifica delle attività del personale non docente;
 - d. l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
6. In caso di cessazione dal servizio del Direttore amministrativo, le sue funzioni sono esercitate, fino alla nomina del successore, dal funzionario di grado più elevato.

Articolo 32 – Organico del personale non docente

1. L'Istituto definisce, nel rispetto della normativa vigente, l'organico del personale non docente necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali. Esso è disposto dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore amministrativo, ed è soggetto a revisioni periodiche. L'organico del personale non docente è soggetto ad approvazione ministeriale così come previsto dall'articolo 21, comma 3 del presente Statuto.

Articolo 33 – Aggiornamento delle professionalità

1. Nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico, l'Istituto opera per la migliore utilizzazione delle capacità e per l'incremento delle professionalità di tutto il proprio personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, organizzando a tal fine, anche tramite opportuni servizi, le forme più adeguate di aggiornamento anche impostate secondo piani pluriennali, corsi, incontri, conferenze ed ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi prefissati.

TITOLO VI

Disposizioni finali e transitorie

Articolo 34 – Designazioni elettive

1. Salvo quanto indicato dal presente Statuto, dal Regolamento generale di Istituto, da specifici regolamenti di riferimento o dalla vigente normativa, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la maggioranza degli aventi diritto.
2. Tutte le designazioni elettive, salvo quelle studentesche ed eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.
3. Le elezioni per il Direttore sono indette dal decano dei docenti di cui all'articolo 22 comma 7 del presente Statuto con anticipo di almeno due mesi rispetto alla scadenza del mandato.
4. Le elezioni per la designazione delle rappresentanze dei docenti nel Consiglio accademico sono indette dal Direttore, sentito l'organo in carica, con anticipo di almeno due mesi rispetto alla scadenza del mandato.
5. Le elezioni per la costituzione della Consulta degli studenti sono indette dal Direttore con anticipo di almeno due mesi rispetto alla scadenza dei mandati.

6. Nelle elezioni per la designazione delle diverse componenti negli organi dell'Istituto l'elettorato passivo è attribuito a chi abbia preventivamente presentato la propria candidatura secondo le modalità previste dal Regolamento generale dell'Istituto.
7. Le restanti norme che disciplinano lo svolgimento delle varie tornate elettorali sono stabilite nel Regolamento generale dell'Istituto e nei Regolamenti delle singole strutture.

Articolo 35 – Funzionamento degli organi

1. La durata dei mandati elettivi o su designazione in organi collegiali e in commissioni, ove non sia specificamente indicata nello Statuto, è disciplinata dal Regolamento generale di Istituto o in subordine dal Regolamento di riferimento.
2. Le modalità di elezione, designazione, assunzione in carica e sostituzione di componenti di organi di governo e degli altri organi dell'Istituto, sono demandate al Regolamento generale di Istituto o in subordine a specifici regolamenti di riferimento.
3. Le sedute degli organi di governo nonché di ogni altro organo collegiale dell'Istituto, salvo diversa determinazione del presente Statuto, del Regolamento generale di Istituto, di specifici regolamenti di riferimento o della vigente normativa, sono valide in presenza della maggioranza degli aventi diritto.
4. Salvo diverse disposizioni di legge, del presente Statuto o del Regolamento generale di Istituto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Decadono dal mandato i componenti non di diritto del Consiglio di amministrazione, Consiglio accademico, Consulta degli studenti, Collegio dei revisori, Nucleo di valutazione che non partecipino senza motivata giustificazione per più di tre volte consecutive ovvero siano assenti alle sedute, per un periodo superiore al semestre, dei rispettivi organi. La norma non si applica ai rappresentanti degli enti esterni e ai componenti di nomina ministeriale.
6. In sede di prima applicazione gli organi dell'Istituto restano in carica per gli atti dovuti o inerenti la gestione ordinaria, fino alla costituzione ed all'insediamento dei nuovi organi.
7. La durata dei mandati, svolti dai componenti gli organi del "Conservatorio di Musica Giorgio Federico Ghedini di Cuneo", non viene conteggiata ai fini dell'iterazione degli incarichi di cui al presente Statuto.

Articolo 36 – Statuto e Regolamenti – prima applicazione

1. In sede di prima applicazione:
 - a. lo Statuto è deliberato dall'attuale Consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Collegio dei professori;
 - b. il Regolamento didattico è deliberato dal Collegio dei professori, integrato con due rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione;
 - c. il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, integrato con due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
 - d. il Regolamento disciplinante l'organizzazione degli uffici, previsto dall'articolo 17 del presente Statuto, cui è attribuita la gestione amministrativa e contabile dell'Istituto, è deliberato dall'attuale Consiglio di amministrazione.

Lo Statuto, il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed il Regolamento disciplinante l'organizzazione degli uffici sono trasmessi al Ministero per l'approvazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, così come prescritto dall'art. 14 comma 3 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132.

2. In fase di prima applicazione, onde procedere ordinatamente alla costituzione degli organi dell'istituto ed alla successiva stesura dei regolamenti di cui al presente Statuto, si procede prioritariamente e in successione:
 - a. all'elezione del Direttore;
 - b. alle elezioni dei docenti facenti parte del Consiglio accademico ed alle elezioni degli studenti facenti parte della Consulta degli studenti;
 - c. alla costituzione della Consulta degli studenti e del Consiglio accademico;
 - d. alla designazione del Presidente;
 - e. alla costituzione del Consiglio di amministrazione;
 - f. alla costituzione del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione.

Articolo 37 – Costituzione degli organi – prima applicazione

1. Le presenti disposizioni regolano la costituzione, in sede di prima applicazione, degli organi a carattere elettivo.
2. Elezioni del Direttore:
 - a. in sede di prima applicazione ed in deroga a quanto disposto dall' articolo 20, comma 3, per l'elezione del Direttore l'elettorato passivo è riservato ai docenti che abbiano maturato almeno sette anni di servizio effettivo con incarico a tempo indeterminato, non abbiano riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati e siano in possesso, ai sensi del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132, articolo 6, comma 2, di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;

- b. la gestione della procedura elettorale è affidata ad un apposito Comitato dei Garanti composto da tre docenti di ruolo in servizio nell'Istituto più due membri supplenti, eletti dal Collegio dei professori. Il Comitato, che svolge anche le funzioni di Commissione elettorale, elegge al suo interno un Presidente. Il comitato esercita anche le funzioni di verifica dei requisiti di cui alla lettera a). I candidati alla carica di Direttore non possono far parte di tale Comitato;
 - c. il Comitato determina le modalità della procedura elettiva e, d'intesa con il Direttore in carica, fissa la data di convocazione del Collegio dei professori ed il relativo ordine del giorno;
 - d. il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti;
 - e. l'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, abbiano presentato la propria candidatura ed eventualmente il proprio programma scritto al Collegio dei professori almeno dieci giorni prima della data della prima votazione;
 - f. l'elettorato attivo è costituito dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituto con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato su cattedra vacante.
3. Elezione dei docenti componenti il Consiglio accademico;
- a. in sede di prima applicazione, per l'elezione del Consiglio accademico l'elettorato passivo è riservato ai docenti che abbiano maturato almeno quattro anni di servizio nell'Istituto con incarico a tempo indeterminato, non abbiano riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
 - b. la gestione della procedura elettorale è affidata al Direttore;
 - c. In caso di parità di voti utilmente espressi precede il candidato con maggior anzianità di servizio presso l'attuale Conservatorio. In caso di ulteriore parità precede il più anziano per età;
 - d. l'elettorato passivo è riservato a quanti, trovandosi nelle condizioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, abbiano presentato la propria candidatura ed un eventuale programma scritto al Collegio dei professori almeno sette giorni prima della data della votazione;
 - e. l'elettorato attivo è costituito dai docenti e dagli accompagnatori al pianoforte in servizio presso l'Istituto con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato su cattedra vacante.
4. Elezione dei componenti la Consulta degli studenti;
- a. in sede di prima applicazione l'elettorato attivo è riservato agli studenti iscritti ai corsi medi e superiori e comunque aventi raggiunto la maggiore età. L'elettorato passivo è riservato agli studenti maggiorenni iscritti ai corsi medi e superiori, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Sono da considerarsi corsi superiori le scuole di Didattica della Musica, Jazz, Musica Corale e Direzione di Coro, Musica Elettronica;
 - b. la gestione della procedura elettorale è affidata al Direttore.

In fase di prima applicazione, qualora l'insediamento degli organi avvenga ad anno accademico iniziato, l'intervallo di tempo intercorrente sino al successivo 31 ottobre non è computato ai fini della data di cui all'articolo 18, comma 2 del presente Statuto.

Articolo 38 – Compensi e indennità

1. Il Consiglio d'Amministrazione determina, nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4 comma 3 del D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132, la misura dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1 dell'articolo 18 del presente Statuto.
2. Al Direttore spetta altresì l'indennità prevista dall'articolo 6, comma 6, del D.P.R 28 febbraio 2003, n.132,

Articolo 39 – Nonne di coordinamento

1. Sino all'emanazione di norme di riordino del comparto, l'azione disciplinare nei confronti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è esercitata secondo la normativa vigente.

Articolo 40 – Abrogazione di norme

1. Sono abrogate tutte le norme interne e le disposizioni in precedenza emanate non compatibili con quanto disposto dal presente Statuto e con quanto previsto nei successivi Regolamenti.